

Origine

«Buongiorno, ho una domanda sull'accordo di libero scambio Svizzera–Cina...»

L'accordo di libero scambio (ALS) con la Cina, entrato in vigore il 1° luglio 2014, rappresenta uno dei più grandi successi della politica economica estera svizzera negli ultimi anni. Dalle prime cifre emerge che molte imprese usano questo accordo per beneficiare delle agevolazioni nel traffico delle merci. Tuttavia ciò comporta anche un certo onere amministrativo. In caso di domande le imprese si rivolgono alla dogana. Di seguito presentiamo alcune delle domande più frequenti. *Di Stefan Meinigg e Matthias Gfeller, sezione Origine e tessili della DGD*

La nostra impresa ha lo statuto di «esportatore autorizzato» (EA), ciò significa che nell'ambito di molti ALS al posto dei certificati di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 possiamo rilasciare dichiarazioni d'origine nella procedura semplificata. È vero che per quanto riguarda l'ALS con la Cina vi sono delle particolarità?

Nel quadro dell'ALS con la Cina solo gli EA possono rilasciare dichiarazioni d'origine. Tutti gli altri esportatori svizzeri devono richiedere il CCM EUR.1 CN, appositamente creato dalla dogana per questo accordo. Al



«Serial-No.»

The exporter of the products covered by this document (registration No ...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...¹ preferential origin according to the China-Switzerland FTA.

This exporter is legally responsible for the truthfulness and authenticity of what is declared above.»

.....
(Place and date)

¹The origin of the product must be indicated in this space (Chinese or Swiss), ISO-Alpha-2 codes are permitted (CN or CH). Reference may be made to a specific column of the invoice or other commercial documents, as deemed valid by the importing Customs Administration, in which the country of origin of each product is referred to.

momento della compilazione bisogna prestare attenzione ai seguenti punti:

- Il tenore della dichiarazione d'origine differisce da quello di altri accordi (vedi riquadro). La dichiarazione deve essere redatta obbligatoriamente in inglese.
- Quale «registration No» va indicato il numero dell'autorizzazione EA.
- Quale «Serial-No.» occorre indicare un numero di serie a 23 cifre, costituito dai seguenti dati:

– Numero EA: 345

→ 00345

– Data 1° febbraio 2015

→ 20150201

– N. del documento commerciale x8976

→ 00000x8976

= Nome del documento:

003452015020100000x8976

- La pagina del documento commerciale con la dichiarazione d'origine deve essere trasmessa all'autorità doganale cinese mediante l'apposita applicazione per lo scambio di dati (EACN). La trasmissione va effettuata al più tardi prima dell'importazione della merce in Cina. Gli EA devono registrarsi appositamente per l'EACN. Per maggiori informazioni consultare il sito: www.ezv.admin.ch > Accordi di libero scambio, Origine > Esportatore autorizzato.

Abbiamo una domanda relativa allo scambio di dati EA («Data Exchange System»). Internamente stiamo applicando al nostro

sistema le esigenze relative al nuovo ALS con la Cina: al posto della pagina con il numero di serie («Serial-No.»), è possibile salvare in questa banca dati l'intero documento commerciale?

Nel quadro dello scambio di dati EA con la Cina è sufficiente caricare, in un sistema protetto e in formato PDF, la pagina del documento commerciale contenente la dichiarazione d'origine, e poi trasmetterla. Se il testo della dichiarazione d'origine si trova su due pagine, queste vanno caricate e



trasmesse insieme quale documento PDF. Attenzione: la dimensione del documento PDF non deve superare i 500 KB, altrimenti non può essere trasmesso.

Abbiamo appreso che nel quadro dell'ALS con la Cina è necessario utilizzare un apposito CCM. Perché non possiamo impiegare il normale CCM EUR.1?

Contrariamente agli altri accordi, l'ALS con la Cina prevede l'obbligo di utilizzare lo speciale CCM EUR.1 CN prestampato in lingua inglese. Vi sono inoltre altre particolarità:

- Per ogni prodotto occorre indicare la voce a 6 cifre del SA e il relativo criterio d'origine adempiuto (vedi istruzioni sul modello).
- Sul CCM non possono essere indicate più di 20 posizioni.
- La rubrica 3 relativa al destinatario e la rubrica 10 relativa alla fattura devono essere compilate (anche

se sono contrassegnate come «optional»).

- Il modulo deve essere compilato in inglese.

L'ALS con la Cina non è molto importante solo per le ditte esportatrici, ma ha un ruolo rilevante anche per quanto riguarda le importazioni. Già prima dell'entrata in vigore dell'accordo per molte merci venivano concesse agevolazioni nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG) per i Paesi in sviluppo. Tuttavia, queste agevolazioni concesse unilateralmente per i prodotti originari cinesi non avevano alcuna base contrattuale e non riguardavano la maggior parte dei tessuti né le scarpe. Il passaggio dal SPG all'ALS ha comportato anche il passaggio dal certificato d'origine modulo A al «Certificate of Origin». Di seguito alcune domande relative all'importazione.

Un'impresa dell'UE acquista merci in Cina e le immagazzina, sotto sorveglianza doganale, in un deposito nell'UE. Da qui la merce viene fornita in parte nell'UE e in parte in Svizzera. Nell'UE si può rilasciare un certificato d'origine per la merce fornita in Svizzera? L'importazione all'aliquota preferenziale è possibile?

No, nell'UE non è possibile allestire un certificato d'origine (dato che l'UE è un Paese terzo). Non è neanche previsto il rilascio di certificati d'origine sostitutivi, così come invece si poteva fare nel quadro del SPG. L'imposizione preferenziale in Svizzera è possibile solo se per la merce fornita a partire dal deposito doganale viene presentato un certificato d'origine («Certificate of Origin») rilasciato a posteriori o una dichiarazione d'origine di un EA. Inoltre è necessario che vengano osservate le disposizioni relative al trasporto diretto, ciò significa che nell'UE la merce non deve trovarsi in libera pratica né subire lavorazioni, ad eccezione di quelle necessarie per la conservazione.

Acquistiamo merce di origine cinese da un commerciante all'ingrosso in Germania, dato che un'importazione diretta dalla

Cina non ci conviene a causa dell'esigua quantità. Il commerciante impone nell'UE gli invii provenienti dalla Cina. L'immagazzinamento sotto sorveglianza doganale non è per lui economicamente redditizio, viste le poche forniture in Svizzera. Come possiamo comunque beneficiare delle agevolazioni previste dall'ALS?

Se la merce cinese non è più sotto sorveglianza doganale (ovvero è immessa in libera pratica) in un Paese terzo (in questo caso l'UE), l'imposizione all'aliquota preferenziale non è possibile. Vista la situazione, non vi è alcuna possibilità di beneficiare dell'ALS.

La voce di tariffa della merce da noi importata non figura nell'elenco delle concessioni della Svizzera. Non si tratta di prodotti agricoli. Non possiamo beneficiare comunque dell'agevolazione doganale?

Le liste delle concessioni previste dall'accordo si basano sulla versione del 2007 del Sistema armonizzato (SA) e dunque sulla versione 2010 della tariffa doganale svizzera. Dato che nel 2012 è entrata in vigore una nuova versione del SA e che la tariffa svizzera è stata adeguata, è possibile che una voce di tariffa attuale non figuri nella lista. Nella lettura di tale lista è pertanto necessario basarsi sulla versione 2010. In linea di massima la Svizzera concede preferenze tariffali per tutti i prodotti industriali. La tariffa elettronica fornisce informazioni sulle aliquote applicabili.

Il mio fornitore cinese vuole rilasciare un certificato d'origine modulo A. Dato che l'origine è comunque sempre uguale, perché non è più possibile utilizzarlo?

Da un canto, mancano le basi legali visto che l'ALS non prevede più l'impiego di certificati d'origine modulo A. D'altro canto, il SPG per i Paesi in sviluppo (per il quale è previsto il modulo A) ha regole d'origine diverse dall'ALS.